

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LORENZI, BRIGNONE, SPERONI,
MANARA, WILDE, CASTELLI, DOLAZZA, ROSSI, TIRELLI,
TABLADINI, AMORENA, PERUZZOTTI, ANTOLINI, MORO,
AVOGADRO, GASPERINI, VISENTIN, MANFROI, PREIONI
e BIANCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 OTTOBRE 1996

Istituzione e disciplina del *bonus* per la parità nell’istruzione
dell’obbligo

ONOREVOLI SENATORI. - Premesso che in uno Stato federale l'istruzione, come la formazione professionale, dovrebbe essere regolamentata dalla Costituzione e dalle leggi degli Stati membri, consci che il dettato, costituzionale è l'unico a cui finora si adeguano gli abitanti del Paese, ci sembra utile iniziare la nostra proposta con alcune riflessioni sull'attuale Carta costituzionale relative alla parità tra scuola statale e non statale, per passare successivamente all'analisi del diritto internazionale sul tema della parità e concludere con un breve ma significativo *excursus* sull'orientamento nelle Costituzioni dei paesi europei e dell'Europa dell'est in materia di politica scolastica.

ASPETTI FONDAMENTALI

Se nel secolo scorso lo Stato si assunse il compito dell'organizzazione e della gestione della scuola nell'Italia unificata per sconfiggere l'analfabetismo, ora il monopolio statale non ha più senso. D'altro canto lo Stato italiano intervenne scolasticamente nel territorio nazionale quando già erano sorte istituzioni scolastiche ad opera degli ordini religiosi (vedi Gesuiti, Salesiani, eccetera). Il cittadino è libero di abbracciare o meno una fede religiosa, è libero di iscriversi o di non iscriversi ad un partito, ma nel nostro Paese non è libero di scegliere una scuola statale o una scuola non statale, perchè chi decide quale tipo di educazione far impartire ai cittadini è lo Stato. Ma lo Stato chi rappresenta e da chi è poi rappresentato? Dovrebbe rappresentare tutti i cittadini; in realtà è rappresentato da un gruppo di cittadini più disposti a difendere le scelte, anche in tema di parità scolastica, del partito di appartenenza e decisamente meno pronto a sostenere la libera scelta delle famiglie

sul tipo di educazione da impartire ai minori e ai giovani.

Sia chiaro un punto: questo disegno di legge non è contro la scuola di Stato che d'altra parte solo con il regime di parità e di concorrenza con le scuole libere può fortificarsi, diventare competitiva, ma si contesta il fatto (grave) che in una società aperta esista il quasi monopolio statale dell'istruzione che si realizza tramite la burocratizzazione di tutte o quasi le funzioni, e si vuole introdurre il concetto di parità e di concorrenza tra scuole di Stato e scuole libere, non statali.

I detrattori della parità, convinti che il pluralismo si possa attuare «anche» nella scuola di Stato, volutamente ignorano che all'interno della Costituzione vigente esistono le condizioni perchè si possa attuare la parità.

Stabilito nell'articolo 30 della Costituzione che è diritto e dovere dei genitori istruire ed educare i figli, nell'articolo 33 si afferma poi che è compito dello Stato educare ed istruire i giovani («La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi»). Si tratta di un'apparente contraddizione: ma mentre per la famiglia, definita nell'articolo 29 come una società naturale fondata sul matrimonio, si tratta di un diritto-dovere originario, per lo Stato si tratta di un dovere etico-politico che la legge trasforma in diritto.

Poichè uno Stato, per essere democratico, deve riconoscere al suo interno una pluralità di ordinamenti giuridici, ne consegue che non ha un dovere-diritto esclusivo, ma deve ammettere che anche enti e privati possano istituire scuole ed istituti di educazione. Il diritto originario delle famiglie di educare ed istruire i figli secondo i propri convincimenti etico-religiosi, comporta il diritto costituzionalmente garantito di poter

scegliere se avvalersi della scuola di Stato o di quella non statale.

Tale diritto sarebbe tuttavia puramente teorico se alle scuole non statali non fosse riconosciuta, a certe condizioni, la parità con le scuole statali.

La libertà di scelta deve valere a maggior ragione anche nell'ambito delle scuole statali oltre che tra queste e le scuole non statali. Viene affermato quindi non solo il principio della libertà di pensiero e di manifestazione dello stesso, ma anche la libertà di organizzazione della scuola.

Quindi con un'efficace sintesi, si può affermare che l'articolo 33 sancisce libertà della scuola nella scuola.

Se l'accordo in sede costituzionale sull'articolo 33 fu raggiunto, ciò non vuol dire che nelle singole parti non vi furono dissensi e posizioni diversificate.

Il primo comma - «l'arte e la scienza sono libere» - tratto dalla Costituzione della Repubblica di Weimar, avrebbe dovuto, con maggiore correttezza prevedere che l'arte e la scienza sono libere nelle loro manifestazioni.

L'Assemblea invece decise per la prima formulazione sulla base della considerazione che «non ponendosi ulteriori specificazioni al testo del progetto, l'affermata libertà deve ritenersi comprensiva anche del diritto fondamentale dei genitori di istruire ed educare la prole, diritto che non si può esercitare praticamente che avendo la possibilità di scegliere liberamente la scuola» (onorevole Condorelli: atti dell'Assemblea Costituente). Nel secondo comma, l'articolo 33 riconosce una prevalenza dello Stato nel fissare le norme generali sull'istruzione che debbono valere per tutti a garanzia dell'unità nazionale e del valore legale del titolo di studio.

La volontà della Costituente secondo la quale lo Stato avrebbe dovuto fissare solo le norme generali, lasciando ad altri soggetti la normativa secondaria e di attuazione (articolo 5 della Costituzione: principi dell'autonomia e del decentramento), è stata ampiamente stravolta. Val la pena di ricordare che l'istruzione è regolamentata oltre che dalle leggi nazionali, dai decreti del Presi-

dente della Repubblica, dai decreti e ordinanze ministeriali, e dalle oltre 500 circolari ministeriali all'anno (quasi due al giorno comprese le domeniche e i giorni festivi).

Che poi l'inflazione delle regole ministeriali possa garantire l'unità nazionale risulta quanto meno opinabile, così come la necessità di mantenere il valore legale del titolo di studio, quando l'Europa ha da tempo abbandonato l'idea del reciproco riconoscimento dei titoli, per avviarsi verso il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche professionali.

L'affermazione finale del terzo comma «senza oneri per lo Stato», riferita al diritto da parte di enti e privati di istituire scuole, ha dato luogo alle interpretazioni più diverse.

Il significato attribuito all'affermazione dai costituenti può, però risultare chiaro dall'intervento dell'onorevole Corbino, proponente l'emendamento unitamente agli onorevoli Marchesi, Preti, Pacciardi, Codignola ed altri: «Noi non diciamo che lo Stato non potrà mai intervenire a favore degli istituti privati, diciamo solo che nessun istituto privato potrà sorgere con il diritto di avere aiuti da parte dello Stato» (Atti Assemblea Costituente, pagina 3377).

L'onorevole Codignola affermò inoltre «con questa aggiunta non è vero che si venga ad impedire qualsiasi aiuto da parte dello Stato alle scuole professionali; si dice solo che non esiste un diritto costituzionale a chiedere tale aiuto».

L'Assemblea approvò la formula «senza oneri per lo Stato» dando alla stessa il significato chiarito dai proponenti. Ogni ulteriore interpretazione estensiva o restrittiva risulta estranea alla volontà dei Costituenti e frutto di posizioni interessate dell'una o dell'altra parte.

L'OPPORTUNITÀ DI UNA LEGGE SULLA PARITÀ

Stabilito che non esiste alcun divieto o diritto costituzionale al finanziamento della scuola non statale, un diverso ragionamento deve farsi sull'opportunità di stabilire con legge ordinaria aiuti economici agli en-

ti o privati che svolgono una funzione pubblica nel settore dell'istruzione.

Sino agli anni '90, ogni tentativo di portare alla ribalta parlamentare l'argomento della parità si è scontrato con la ferrea intransigenza dei partiti della sinistra e con l'interesse, al di là delle parole, della Democrazia cristiana a non urtare la suscettibilità delle opposizioni.

I primi segnali di un'inversione di tendenza si registrano nella Conferenza nazionale sulla scuola svoltasi dal 30 gennaio al 3 febbraio 1990, realizzato dall'allora Ministro della pubblica istruzione.

Nella relazione introduttiva e finale il professor Siro Lombardini affermava: «Non vi è dubbio che la strategia globale per il sistema scolastico è compito dello Stato. Garantiti con la strategia globale l'efficiente struttura e l'efficace funzionamento del sistema scolastico, occorre che ad esso contribuiscano sia enti pubblici che privati che operatori sociali. Ho prospettato tre categorie. In effetti nella nostra società, accanto ad un settore privato che persegue l'obiettivo del profitto e della massima utilità individuale e a un settore pubblico che opera secondo le regole e, in genere, con gli istituti del diritto pubblico, esiste, sempre più rilevante, un settore sociale in cui ad operare sono dei privati che però perseguono finalità sociali. Si pensi al rilievo che questo settore ha avuto nell'assistenza e cura dei drogati. Accanto alle scuole pubbliche, occorre prevedere quindi un sistema articolato di scuole private. In tal modo si assicurerà, con il conseguimento degli obiettivi sociali propri del sistema scolastico, anche una certa libertà, a genitori e studenti, nella scelta di diversi orientamenti culturali la cui coesistenza è ragione di forza di un sistema sociale. L'esistenza di scuole private ha quindi una giustificazione socio-culturale».

Pochi mesi prima, la Fondazione Luigi Einaudi per studi di politica economica, nella ricerca «Finanziamenti e spese per la scuola: una ricognizione dell'attuale sistema e alcune proposte alternative» (Roma, novembre 1989) aveva proposto una modalità di finanziamento della scuola non statale,

che sebbene non nuova a livello internazionale e dottrinale, appariva rivoluzionaria per la situazione italiana. Si proponeva «una sostanziale riqualificazione della spesa pubblica per l'istruzione, da perseguire mediante lo spostamento del sistema di incentivi dal lato dell'offerta a quello della domanda, ovvero, in pratica, mediante l'attribuzione di un sussidio diretto alle famiglie nella forma appunto di un buono, dotato di un potere d'acquisto prestabilito e spendibile presso una qualsiasi scuola da loro scelta, abilitata a ricevere simili «titoli di credito», quale corrispettivo per i servizi offerti.

Sempre nel corso della Conferenza nazionale sulla scuola, il professor Mauro Laeng così si esprimeva in merito alla parità: «A nessuno può sfuggire come il riconoscimento dell'autonomia alle istituzioni scolastiche potrebbe accorciare le distanze tra scuole statali e scuole non statali, facilitando il cammino verso la legge di parità. Il riconoscimento della «funzione pubblica» a tutte le scuole che effettivamente la svolgono, chiunque sia a gestirle, nel rispetto della legge, è il punto di partenza di un vasto riassetto che non può consentire più a lungo disuguaglianze di diritti e doveri sul piano giuridico ed economico.

Nel rispetto costituzionale dell'esclusione degli «oneri per lo Stato» è necessario altresì il rispetto costituzionale degli articoli concernenti i diritti e i doveri delle famiglie, affinché non si determinino neppure «oneri per delle categorie di cittadini» che siano aggiuntivi rispetto a quelli che tutti sopportano».

La conferenza ha rappresentato un momento di rottura con il passato e almeno dal punto di vista teorico, le forze politiche hanno cominciato a inserire nei loro programmi il nodo della parità.

Non a caso il 1990 rappresentò un momento di rottura. Il crollo delle ideologie stava producendo il formarsi di nuovi raggruppamenti politici, così come lo scioglimento di partiti con lunga tradizione storica. Ma, per la scuola, a fianco di fermenti che avrebbero portato ad un ribaltamento delle maggioranze politiche, alcuni altri fenomeni interconnessi tra di loro spingevano

a favore di una legge sulla parità: il calo demografico e la spinta verso l'autonomia. Sempre più grave diventava invece l'ostacolo economico a causa del *deficit* crescente dello Stato con conseguente incapacità di ridurre la spesa pubblica e non aumentare a dismisura il prelievo fiscale.

Il calo demografico (oltre un milione di studenti in meno nell'arco di pochi anni), ha ridotto drasticamente i potenziali «clienti» di tutte le scuole, ma mentre con riferimento alle scuole statali ciò ha rappresentato un potenziale risparmio per lo Stato, per le scuole non statali ha portato a chiusure e fallimenti. Di più: l'alto costo delle rette ha indotto molte famiglie a non più optare per la scuola non statale a causa della riduzione reddituale conseguente alla crisi economica.

Il calo demografico ha anche indotto forzatamente le scuole ad operare in un regime di competizione selvaggia, cercando di accaparrarsi l'utenza necessaria per sopravvivere.

Da una soluzione di utenza garantita le scuole in pochi anni sono passate ad un regime di concorrenza imperfetta. Come attirare le famiglie se non offrendo apparenti o reali servizi migliori rispetto al vicino? In ciò, per la verità, hanno avuto miglior gioco le scuole non statali, meno vincolate a normative soffocanti. Il tasso demografico a crescita zero, pertanto, non risulta estraneo alla sempre maggior necessità di una legge che sovvenzioni in qualche modo la scuola non statale, pena l'esclusione della stessa dal sistema dell'istruzione.

La competizione tra scuole statali e fra queste e quelle non statali ha reso il mercato dell'istruzione assolutamente incontrollato e, se da una parte ha contribuito all'affermarsi di una certa autonomia di fatto mai concessa formalmente, dall'altra ha allontanato il sistema dell'istruzione dalle caratteristiche del liberismo economico che comunque non può prescindere da regole generali comuni a tutti e da tutti rispettate. Non a caso l'assemblea dei presidi milanesi (novembre 1994), ha preso posizione nel senso che: «Noi non temiamo la concorrenza della scuola non statale. Vogliamo una

competizione leale. Basta con i lacci e laccioli ministeriali. Se si vogliono finanziare le scuole non statali, alle scuole statali si deve concedere la stessa libertà d'azione, la stessa autonomia che esse godono. Se così non fosse, la scuola statale da una posizione che da qualche parte si afferma di privilegio, passerebbe ad una situazione fortemente penalizzata. Se *par condicio* deve essere nell'informazione, *par condicio* sia anche nel campo scolastico».

Un ribaltamento delle posizioni!

È la scuola statale a chiedere la parità per reggere la concorrenza della scuola non statale. Le condizioni perchè si arrivi in tempi ragionevoli all'approvazione di una legge sulla parità sembrano essere tutte presenti tenendo anche conto dei seguenti elementi:

1) nel settore universitario, le università non statali ricevono già cospicui finanziamenti dallo Stato (vedi ad esempio Boccioni, Cattolica, eccetera);

2) in molti comuni la scuola materna non statale, anche per la funzione di supplenza che svolge, riceve finanziamenti pubblici in varia misura;

3) nel settore della formazione professionale, di competenza delle regioni, il privato, che rappresenta oltre l'80 per cento dell'attività complessiva, è totalmente sovvenzionato con fondi pubblici, consentendo la legge quadro 21 dicembre 1978, n. 845.

Rimane un altro argomento da affrontare: l'articolazione territoriale e per gradi d'istruzione della scuola non statale. La scuola non statale si concentra per il 50 per cento nelle regioni del nord, mentre la rimanente parte si divide egualmente tra il centro e il sud comprese le isole. Ciò sembra dovuto almeno a tre fattori: 1) l'importante tradizione storica delle scuole cattoliche; 2) il più sviluppato spirito imprenditoriale unito alla maggior concentrazione della popolazione nei grandi centri urbani; 3) il più alto reddito medio delle famiglie del nord.

Le scuole non statali raccolgono circa il 7 per cento della popolazione scolastica, pari

a circa 700.000 studenti, dalle materne alle superiori, di cui il 5 per cento presso le scuole confessionali (quasi esclusivamente cattoliche) e il 2 per cento presso istituzioni laiche, compresi i comuni.

Per quanto riguarda la distribuzione nei vari gradi scolastici, un'indagine dell'associazione scuole non statali assegna il 70 per cento degli iscritti alle scuole materne, l'8 per cento alla scuola elementare, il 9 per cento alla scuola media e il 13 per cento alla scuola superiore ove risulta equamente distribuita in tutti gli ordini, tranne gli istituti industriali.

SINTESI DELLA POSIZIONE DELLA LEGA NORD

La Lega Nord è favorevole ad una legge sulla parità per le seguenti ragioni:

1) per la funzione pubblica esercitata dalla scuola non statale che osservi gli *standard* di qualità fissati dallo Stato per tutte le scuole;

2) per la funzione sociale esercitata dalle scuole non statali;

3) perchè garantisce una maggiore libertà sul mercato dell'istruzione e della formazione con conseguente innalzamento della qualità media del servizio;

4) perchè rende effettivo il diritto di scelta da parte delle famiglie;

5) perchè sarebbe indispensabile nel caso venisse varata l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche, autonomia che sembra incontrare il favore di tutte le forze politiche;

6) perchè finalmente anche l'Italia adeguerebbe la propria legislazione interna alle norme europee ed internazionali;

7) perchè si annullerebbe uno dei tanti svantaggi di cui soffrono le popolazioni del nord.

LA PROPOSTA DEL BUONO SCUOLA

La proposta del buono-scuola da assegnare alle famiglie secondo le modalità espresse all'articolo 2 della presente legge, spendi-

bile da parte di ogni studente avente diritto, presso quelle scuole che soddisfino gli *standard* di qualità (articolo 4), è preferibile ad altre ipotesi, in particolar modo alle convenzioni, regime auspicato da forze politiche (la sinistra) e da alcune associazioni di scuole libere.

La convenzione stipulata tra lo Stato e le scuole, di volta in volta, reintroduce, sebbene sotto forme diverse il monopolio dell'istruzione da parte dello Stato stesso che garantirà questa o quella scuola privata, questo o quel gestore, escludendone altri, e che con il mutare dei governi può cambiare le condizioni necessarie per poter ottenere la sovvenzione. La convenzione nega di conseguenza la libertà delle scuole non statali, non garantisce ai genitori la libertà di scelta (potrebbero infatti non essere soddisfatti sia di un istituto statale che del corrispettivo istituto convenzionato) e da ultimo, non esclude l'interferenza locale, sempre in grado di influenzare, con l'attribuzione della convenzione, le scelte elettorali.

Il buono-scuola invece mette in grado gli istituti di funzionare se sono effettivamente capaci di dare agli utenti i servizi previsti, impedisce che nascano privilegi per alcune scuole, non permette che gestori ed associazioni di scuole libere siano portati all'asserimento politico.

Il buono-scuola, nato dalla richiesta da parte dei genitori di esercitare un loro diritto, scegliere la scuola per i propri figli, non è un finanziamento delle scuole non statali a scapito della scuola statale.

È invece l'unica garanzia per la libertà dei cittadini, il mezzo necessario per rendere possibile la concorrenza reale tra scuole e la via d'uscita dal monopolio dello Stato che da Stato maestro può sempre trasformarsi in Stato etico.

IL DIRITTO EUROPEO INTERNAZIONALE

Negli ultimi cinquant'anni, gli organismi internazionali del mondo occidentale si sono occupati a più riprese del problema della libertà di educazione ed in particolare

del diritto della famiglia a scegliere per i propri figli la scuola che ritengono più idonea senza incontrare ostacoli di natura economica, sociale, religiosa o etnica.

Lo Stato italiano, pur avendo recepito nel proprio ordinamento le molte decisioni che gli organismi internazionali hanno preso in materia, non ha ancora affrontato in maniera decisiva l'argomento della parità tra scuola statale e non statale.

In ordine sono da ricordare:

1) la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo dell'ONU del 1948: «I genitori hanno il diritto di priorità nella scelta del genere d'istruzione da impartire ai loro figli»;

2) la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (legge 4 agosto 1955, n. 848): «Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assumerà nel campo dell'insegnamento e dell'educazione, rispetterà il diritto dei genitori d'assicurare quell'educazione e quell'insegnamento in modo conforme ai propri convincimenti religiosi e filosofici»;

3) la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959: «La reponsabilità educativa incombe in primo luogo sui propri genitori»;

4) la Convenzione internazionale contro la discriminazione nel campo dell'insegnamento (legge 13 luglio 1966, n. 656); del 1960;

5) il Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali del 1966 (legge 7 dicembre 1977, n. 81);

6) la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 1976;

7) La risoluzione Luster approvata dal Parlamento europeo nel 1984.

Quest'ultima decisione del Parlamento europeo riveste particolare importanza non solo perchè riafferma che «il diritto alla libertà d'insegnamento implica l'obbligo, da parte degli Stati membri, di rendere possibile l'esercizio pratico di tale diritto anche sotto il profilo finanziario e di accordare alle scuole le sovvenzioni pubbliche necessarie, senza discriminazioni nei riguardi dei gestori, dei genitori, degli alunni e del per-

sonale», ma anche perchè indica gli eventuali strumenti giudiziari per intervenire in caso di violazione dei diritti fondamentali e dei principi sopra indicati. «La Commissione della Comunità europea in caso di fondato sospetto di violazione del diritto alla libertà di insegnamento e istruzione, avvia le procedure applicabili nei casi di violazione dei diritti fondamentali e dei principi generali della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, riconosciuti dalla Comunità»...

Non deve meravigliare se dal 1984 l'Unione europea non si è più preoccupata di riaffermare il principio della parità. Infatti, tutti gli Stati membri hanno adeguato la propria legislazione interna alle direttive comunitarie e internazionali. Solo l'Italia continua ad essere inadempiente!

LA PARITÀ NEI PAESI EUROPEI

In Italia le scuole possono essere di tre tipi:

1) scuole statali: raccolgono circa il 93 per cento degli studenti, sono totalmente gratuite per la fascia dell'obbligo e semigratuite per la scuola superiore;

2) scuole non statali legalmente riconosciute a gestione laica o religiosa: raccolgono circa il 7 per cento della popolazione scolastica, le rette sono a totale carico delle famiglie, rilasciano titoli di studio uguali a quelli delle scuole statali, e sono tenute a seguire le stesse norme;

3) scuole meramente private: non esistono dati numerici sui frequentanti. Lo Stato si limita a prendere atto della loro esistenza. Non rilasciano titoli di studio. Le rette sono a carico dei frequentanti.

In Spagna la scuola non statale, prevalentemente cattolica, raccoglie circa il 40 per cento dell'utenza. Lo Stato assicura finanziamenti che rendono le rette accessibili ed esercita controlli con una presenza nei consigli di amministrazione.

In Olanda l'istruzione è assicurata prevalentemente dalla scuola non statale che raccoglie quasi il 70 per cento degli studenti. Lo Stato assicura lo stesso trattamento alle

scuole statali e a quelle non statali, purchè queste ultime non operino con fini di lucro.

In Gran Bretagna non esiste una vera e propria scuola statale. Le scuole dipendono dalle autorità locali che le gestiscono direttamente o contribuiscono alle scuole private da esse sostenute. Esistono poi le scuole indipendenti che non ricevono alcun contributo pubblico.

In Belgio la scuola non statale raccoglie circa il 60 per cento degli studenti. Lo Stato assicura il completo finanziamento provvedendo anche alla costruzione degli edifici. Le scuole non statali per accedere al finanziamento debbono garantire l'osservanza di *standard* qualitativi.

In Germania le scuole dipendono dai *Länder* che assicurano sia alle scuole religiose che laiche cospicui finanziamenti che possono arrivare all'80-90 per cento delle spese sostenute.

In Francia le scuole non statali raccolgono circa il 20 per cento dell'utenza. Esistono, ai fini del finanziamento, quattro situazioni diverse:

- 1) scuole statali a totale finanziamento pubblico;
- 2) scuole meramente private, totalmente libere, che non ricevono alcun finanziamento;
- 3) scuole convenzionate per le quali è necessario il gradimento dei docenti da parte dello Stato che però provvede al loro stipendio e relativi oneri contributivi;

4) scuole associate che ricevono contributi parziali per il loro funzionamento.

È interessante notare che in Francia, lo Stato più simile al nostro per l'impostazione centralista e statalista del sistema dell'istruzione, la parità è stata riconosciuta fin dal 1975.

LA LIBERALIZZAZIONE DELLA SCUOLA NEI PAESI DELL'EST

Il diritto da parte dei genitori di scegliere il tipo di scuola per i propri figli è stato sancito nelle Costituzioni dei paesi dell'Est:

- 1) La Bulgaria sancisce con la Costituzione del 1991 il diritto e l'obbligo all'istruzione da parte dei genitori, a cui lo Stato offre le risorse necessarie (vedi articolo 47,1);
- 2) In Estonia la Costituzione del 1992 (articolo 37) dà ai genitori il diritto di decidere l'istruzione dei figli.
- 3) In Croazia la Costituzione del 1990 (articolo 63) stabilisce il diritto-dovere dei genitori di scegliere l'istruzione dei figli;
- 4) In Ungheria la Costituzione del 1989 (articolo 67,2) stabilisce che siano i genitori ad esercitare il diritto circa l'educazione dei figli;
- 5) In Russia la Costituzione del 1992 sancisce il principio della libertà e del pluralismo dell'educazione dopo il monopolio dell'istruzione da parte dello Stato. Esiste la legge di parità scolastica fra scuole statali e scuole libere.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Sistema nazionale dell'istruzione
dell'obbligo)*

1. In attuazione degli articoli 3, 30, 33 e 34 della Costituzione, tutte le scuole, istituti di educazione e ogni altra istituzione educativa della fascia dell'obbligo che abbia i requisiti di cui all'articolo 4 della presente legge, costituiscono il sistema nazionale dell'istruzione dell'obbligo ed alle attività da esse svolte è riconosciuto il carattere di pubblico servizio.

Art. 2.

(Parità)

1. Al fine di garantire un'effettiva libertà di scelta da parte delle famiglie, tutte le istituzioni della fascia dell'obbligo facenti parte del sistema nazionale ricevono per il loro funzionamento un contributo ordinario dallo Stato e un contributo perequativo dalle regioni.

2. Il contributo ordinario, sotto forma di buono, è assegnato dal Ministero della pubblica istruzione alle famiglie e, secondo le indicazioni di queste, accreditato alle istituzioni scolastiche.

3. L'ammontare del buono è determinato annualmente dal Ministero della pubblica istruzione, sulla base del costo medio per studente delle scuole elementari e medie statali.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Regioni fissano con legge i criteri e le modalità di attribuzione del contributo perequativo a tutte le istituzioni scolastiche che operano in situazioni di particolare svantaggio.

Art. 3.

(Equipollenza)

1. È riconosciuta la piena equipollenza della carriera scolastica, degli esami e dei titoli di studio rilasciati da tutte le istituzioni scolastiche appartenenti al sistema nazionale.

Art. 4.

(Procedure e condizioni per l'ammissione al sistema nazionale)

1. I soggetti pubblici o privati che chiedono l'ammissione al servizio nazionale debbono dimostrare il possesso di tutti i requisiti di qualità indicati dal Ministero della pubblica istruzione con proprio decreto da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. L'ammissione è concessa dal provveditore agli studi sentito il parere della regione, degli enti locali e del consiglio scolastico provinciale.

3. Contro il diniego è ammesso ricorso gerarchico al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 5.

(Vigilanza)

1. Il mantenimento dei requisiti di qualità di cui all'articolo 4 è verificato annualmente da un nucleo di tre o più ispettori scolastici estratti a sorte fra tutti quelli in servizio presso la sovrintendenza di competenza.

2. Contro la revoca dell'ammissione disposta dal provveditore agli studi è ammesso ricorso al Ministro della pubblica istruzione.

Art. 6.

(Tasse e contributi)

1. In osservanza del principio della gratuità della scuola dell'obbligo non è ammessa alcuna tassa o contributo a carico delle famiglie.

Art. 7.

(Norma di attuazione)

1. Ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 2, la presente legge si applica a partire dall'anno scolastico successivo alla sua entrata in vigore, iniziando dalle classi prime di tutti gli ordini di scuola; la sua applicazione è successivamente estesa anno per anno, sino al completamento dei cicli di studio.

Art. 8.

(Norma finanziaria)

1. All'onere finanziario, determinato in lire 197 miliardi per ciascuno dei primi tre anni di applicazione e in lire 97 miliardi per il quarto e quinto anno, si provvede mediante riduzione dei capitoli di bilancio relativi alla spesa per il personale del Ministero della pubblica istruzione per un pari ammontare, in corrispondenza del calo demografico previsto nel 5,6 per cento all'anno.

